

**Legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 (BUR n. 67/2012)
(Novellazione)**

MODIFICA ALL'ARTICOLO, 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito:
omissis ⁽¹⁾

Art. 2 - Disposizioni transitorie per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell' articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
omissis ⁽²⁾

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato nel comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
- 2() Articolo abrogato da comma 3 art. 14 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.